

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 ó C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 241/A -----

Concessione demaniale **L/O/236** del **16.07.2014** - (**Pr. 18/D.L.**)-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 ó L.R. 2/2008 e s.m.i. ó Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta/Sig. **LONGHI LORENZO ó**

LONGHI CLOTILDE ó ZANETTA PATRIZIA ANNA MARIA ó CER-

RI PIER LUIGI, tipologia di concessione: AREA A TERRA OCCUPA-

TE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL

CATASTO FABBRICATI (art. 10 comma 1 lettera b)) ó PONTILE FISSO

(art. 10 comma 1 lettera l)) ó **NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA**ø

AVENTI FINI DI LUCRO.-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 01.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 01.04.2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone; -----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone; -----

- Vista l'istanza di sanatoria modello S9 presentata in data 04.05.2005 protocollo n. 804 del Comune di Lesa dal sig. **ZANETTA GIUSEPPE**, riferita ad un'occupazione di un'area demaniale sita nel Comune di Lesa (No) identificata ed antistante al mappale 943 del foglio 13 del N.C.T.; -----

- Visto che nelle more del rilascio della concessione demaniale è pervenuta in data 13.06.2013 protocollo n. 1504 la documentazione del sig. LONGHI LORENZO, con la quale comunicava il decesso del sig. ZANETTA GIUSEPPE in data 03.05.2013; -----

- Vista la dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Milano 1 numero 1829 volume 9990 del 29.08.2013 con la quale si evincono gli eredi: -----

- LONGHI LORENZO, nato a Borgomanero (NO) il 21.07.1949, residente in Inverio (NO) Via Mornerona n. 31 ó (C.F. LNG LNZ 49L21 B019G); -----

- LONGHI CLOTILDE, nata a Borgomanero (NO) il 11.11.1950, residente in Borgomanero (NO) Via Castello n. 28 ó (C.F. LNG CTL 50S51 B019J); -----

- ZANETTA PATRIZIA ANNA MARIA, nata a Borgomanero (NO) il 28.03.1957, residente in Arenzano (GE) Via Ronchetto n. 4/13 ó (C.F. ZNT PRZ 57C68 B019Q); -----
- CERRI PIER LUIGI, nato a Orta San Giulio (NO) il 22.03.1939, residente in Milano (MI) Via Crocefisso n. 20 ó (C.F. CRR PLG 39C22 G132T); -----
- Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 281 del 04.06.2014 con la quale si è espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale a favore dei sig.ri **LONGHI LORENZO, LONGHI CLOTILDE, ZANETTA ANNA MARIA, CERRI PIER LUIGI** per l'occupazione di un'area demaniale identificata ed antistante al mappale 943 del foglio 13 del N.C.T. del Comune di Lesa; -----
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327; -----
- visto l'articolo 27, comma 4, del Regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese" che prevede il subentro della concessione degli eredi in caso di morte del concessionario; -----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631; -----
- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese"; -----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una garanzia a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

LONGHI LORENZO, nato a Borgomanero (NO) il 21.07.1949, residente in Invorio (NO) Via Mornerona n. 31 ó (C.F. LNG LNZ 49L21 B019G), **LONGHI CLOTILDE**, nata a Borgomanero (NO) il 11.11.1950, residente in Borgomanero (NO) Via Castello n. 28 ó (C.F. LNG CTL 50S51 B019J), **ZANETTA PATRIZIA ANNA MARIA**, nata a Borgomanero (NO) il 28.03.1957, residente in Arenzano (GE) Via Ronchetto n. 4/13 ó (C.F. ZNT PRZ 57C68 B019Q), **CERRI PIER LUIGI**, nato a Orta San Giulio (NO) il 22.03.1939, residente in Milano (MI) Via Crocefisso n. 20 ó (C.F. CRR PLG 39C22 G132T), di occupare un'area demaniale sita nel Comune di Lesa (No) ed identificata al foglio **13**, mappale **943**, per complessivi **515,00 mq.** (area meglio identificata nell'allegata planimetria) di cui mq. **480,00-** area a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati (art. 10 comma 1 lettera b)) ó mq. **35,00-** pontile fisso (art. 10 comma 1 lettera l) in sanatoria per i seguenti periodi: -----

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004); -----

- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004); -----

ed in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: **residenziale e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2018**. -----

Art. 2 Il canone di concessione ordinario per l'anno 2010 è stato determinato in **€ 939,00-**, ed è stato interamente versato dal Concessionario alla data odierna. -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite l'Ufficio Tesoreria e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse agli uffici della Gestione Associata. La causale di versamento dovrà

contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. -----

Art. 3 ó Si dà atto che ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore nulla è dovuto a titolo di õgaranziaö a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese. -----

Art. 4 ó L'area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario. -----

Art. 5 ó **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.** -----

Art. 6 ó Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Art. 7 ó Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte, senza compenso alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse

una minor comodità o maggiore spesa. -----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso. -----

Art. 13 ó Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 ó Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. -----

Art. 15 ó Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. -----

Art. 16 ó Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Art. 17 ó Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni

del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesà lì, 16.07.2014

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

F.to Geom. MELONE Renato

Il sottoscritto LONGHI LORENZO ó (C.F. LNG LNZ 49L21 B019G), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

_____, il _____

LONGHI LORENZO